

ORDINANZA n. 317 del 17 maggio 2020

Oggetto: emergenza Coronavirus . Misure e disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus SARS COVID 2.

IL SINDACO

VISTI tutti i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Liguria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di COVID-19 ed in particolare :

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2020; – DPCM dell'8 Marzo 2020;
- il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- i Dd,Pp.Cc.Mm in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10/04/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attrattive dei decreti Legge richiamati sopra;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.108) il 27-04-2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 pubblicato in G.U. serie generale n. 125 del 16/05/2020, art. 1 comma 9;

RICHIAMATE altresì le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale ligure n.ri da 1 a 29, tutte del 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto sul territorio della Regione Liguria;

TENUTO CONTO dell'obiettivo tracciato dal complesso dispositivo sin qui riassunto, che consiste nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile e limitare la diffusione dell'epidemia Covid-19;

RICHIAMATO l'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ed atteso che la presente ordinanza non introduce misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto, non incide in maniera peggiorativa sulle attività produttive o su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale e riguarda esclusivamente l'ambito delle attività di competenza comunale, in quanto volta a regolamentare l'accesso ad aree aperte al pubblico;

DATO atto che in capo alle Amministrazioni locali permane la sorveglianza sul territorio comunale, con facoltà di procedere a limitazioni ulteriori per quanto attiene il divieto di accesso ad aree pubbliche sulle quali è difficile procedere a contingentamento degli accessi;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad individuare aree e parchi pubblici dove applicare un indistinto divieto di accesso sul territorio comunale al fine di evitare assembramenti;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare l'art.50;

ORDINA

a far data dalle ore 00.00 del diciotto maggio 2020 e fino alle ore 24.00 del trentuno luglio 2020 la chiusura al pubblico delle seguenti aree pubbliche:

- sferisterio di località Vene di Rialto;
- area sportiva e ricreativa, nonché adiacente area picnic di località Chiesa di Rialto;

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente Ordinanza comporta, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.

DISPONE

A chiunque di osservarla e rispettarla;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line;

l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura/UTG Savona;
- Regione Liguria;
- Responsabili di settore del Comune di Rialto;
- Stazione Carabinieri del Comune di Finale Ligure e Carabinieri Forestali Staz. Di Calice Ligure;
- Polizia Locale "Pollupice";

Che il dispositivo di questa ordinanza sia, inoltre, portato a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazioni.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza, esclusivamente da parte di chi sia leso un suo interesse legittimo, è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Valentina DOGLIO